



COMUNE di
COCCAGLIO

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI
PER LE FUNZIONI TECNICHE
SVOLTE DAL PERSONALE DIPENDENTE**

(art. 45 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

SOMMARIO

CAPO I Principi generali	3
Art. 1 Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche.....	3
Art. 2 Destinatari	3
Art. 3 Gruppo di lavoro.....	4
Art. 4 Limite soggettivo dell’incentivo.....	4
Art. 5 Esclusione dalla disciplina dell’incentivo	4
Art. 6 Centrali di committenza.....	5
Art. 7 Destinazione quota del 20 per cento	5
CAPO II Incentivo per lavori	5
Art. 8 Graduazione della misura incentivante.....	5
Art. 9 Disciplina delle varianti.....	6
Art. 10 Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro.....	6
CAPO III Incentivo per servizi e forniture.....	7
Art. 11 Graduazione della misura incentivante	7
Art. 12 Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro.....	7
CAPO IV Norme comuni.....	8
Art. 13 Principi in materia di valutazione	8
Art. 14 Attività articolate e singole	8
Art. 15 Assegnazioni coincidenti di più attività.....	8
Art. 16 Attività del personale dirigenziale	9
Art. 17 Riduzione dell’incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione.....	9
Art. 18 Liquidazione dell’incentivo	10
Art. 19 Informazione e confronto	10
Art. 20 Disposizioni finali.....	10



CAPO I

Principi generali

Art. 1 Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice e al presente Regolamento.

Art. 2 Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura, è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'Ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice, ovvero:
 - a) programmazione della spesa per investimenti;
 - b) responsabile unico del progetto;
 - c) collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
 - d) redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - e) redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - f) redazione del progetto esecutivo;
 - g) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - h) verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - i) predisposizione dei documenti di gara;
 - j) direzione dei lavori;
 - k) ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - l) coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - m) direzione dell'esecuzione;
 - n) collaboratori del direttore dell'esecuzione;
 - o) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - p) collaudo tecnico-amministrativo;
 - q) regolare esecuzione;
 - r) verifica di conformità;



- s) collaudo statico (ove necessario).
2. Eventuali modifiche o integrazioni del predetto allegato I.10 saranno immediatamente applicabili, comportando l'aggiornamento automatico delle attività incentivabili previste dal precedente comma 1.

Art. 3 Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione, ciascun Responsabile individua con apposito provvedimento la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, esplicitando il ruolo di ciascuno dei dipendenti individuati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Il gruppo di lavoro dev'essere individuato prima dell'avvio delle attività, quale presupposto essenziale per l'attribuzione delle relative responsabilità e assegnazione dei tempi da rispettare. In seguito all'approvazione del presente Regolamento, non sarà possibile l'erogazione di incentivi nel caso di costituzione del gruppo di lavoro ex post, in relazione ad attività già espletate.
3. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti assunti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
4. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
5. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti a cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
6. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento devono essere dettagliate le attività o fasi di esse già espletate dai relativi assegnatari e le attività o fasi di esse trasferite alla responsabilità di altri soggetti.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001. Il responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4 Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'Amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 5 Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:



- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata, anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00;
 - c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00;
 - d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56 del medesimo Codice;
 - e) i lavori in amministrazione diretta.
2. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso, l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.

Art. 6 Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da una centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo corrispondente all'attività effettivamente svolta, così come determinato dal presente Regolamento. Le risorse destinate alla Centrale di committenza non possono comunque superare il 25% dell'incentivo di cui al precedente articolo 1, comma 3, lettera a).
2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, comma 1.
3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente.

Art. 7 Destinazione quota del 20 per cento

1. La quota di cui al precedente art. 1, comma 3, lett. b), è incrementata da:
 - a) la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, comma 1;
 - b) la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del responsabile di cui all'art. 18;
 - c) la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'Ente.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - d) strutture ed impianti tecnologici e/informatici.
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
 - a) attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - b) la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - c) la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II Incentivo per lavori

Art. 8 Graduazione della misura incentivante



1. La percentuale massima di incentivo indicata dall'art. 45 del Codice, è così graduata in ragione delle fasce di importo economico dell'opera/lavori da realizzare:

FASCE DI IMPORTO	PERCENTUALE MASSIMA DI INCENTIVAZIONE
Fino a €. 1.000.000,00	2,00%
da euro 1.000.001,00 a euro 2.500.000,00	1,90%
da euro 2.500.001,00 a euro 5.000.000,00	1,80%
oltre i 5.000.001,00 euro	1,70%

Art. 9 Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziare rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, comma 13, del Codice.

Art. 10 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

ATTIVITA'	%
Responsabile unico del progetto	25
Programmazione della spesa per investimenti	2
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico amministrativa dell'intervento	8
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	3
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	4
Redazione del progetto esecutivo	7
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	6
Predisposizione dei documenti di gara	7
Direzione dei lavori	22
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	6
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	2
Collaudo tecnico-amministrativo/ Cert. Regolare esecuzione	5
Collaudo statico	1
TOTALE	100

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto previamente incaricato dello svolgimento della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori, anch'essi previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.



3. Nel caso in cui nell'ambito della specifica procedura d'appalto non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle restanti attività tecniche assegnate al personale sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO III

Incentivo per servizi e forniture

Art. 11 Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima di incentivo indicata dall'art. 45 del Codice, è così graduata in ragione delle fasce di valore economico del servizio o fornitura in affidamento:

FASCE DI IMPORTO	PERCENTUALE MASSIMA DI INCENTIVAZIONE
Fino a euro 100.000,00	2,00%
da euro 100.001,00 a euro 400.000,00	1,90%
da euro 400.001,00 a euro 800.000,00	1,60%
oltre 800.001,00 euro	1,50%

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione.

Art. 12 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

ATTIVITA'	%
Responsabile unico del progetto	26
Programmazione della spesa per investimenti	3
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	8
Redazione del progetto (livello unico)	15
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	4
Predisposizione dei documenti di gara	10
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	25
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	3
Collaudo tecnico-amministrativo/ Regolare esecuzione/ Verifica conformità	6
TOTALE	100

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.



3. Nel caso in cui nell'ambito della specifica procedura d'appalto non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle restanti attività tecniche assegnate al personale sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO IV

Norme comuni

Art. 13 Principi in materia di valutazione

1. Gli incentivi vengono attribuiti agli aventi diritto secondo le quote indicate nelle tabelle di cui ai precedenti articoli 10 e 12. Per la quantificazione dell'effettiva quota ad ognuno spettante, il responsabile tiene conto:
 - a) del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - b) della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - c) della competenza e professionalità dimostrate;
 - d) della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura, purché la mancata realizzazione o acquisizione non derivino da una responsabilità diretta del soggetto beneficiario dell'incentivo.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del responsabile è supportata da idonei elementi valutativi adeguatamente esplicitati nella scheda di cui al successivo art. 18.
4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.
5. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal responsabile al Sindaco, al Segretario comunale e al Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 14 Attività articolate e singole

1. Qualora un'attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 15 Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
2. Nei seguenti casi di cumulo di attività assegnate allo stesso dipendente, è applicato un abbattimento del 10% sulla percentuale minore:
 - a) svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 42, Codice);
 - b) effettuazione da parte del RUP della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice);
 - c) espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell'esecuzione (art. 114, Codice);



d) effettuazione da parte del direttore dell'esecuzione della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice).

Art. 16 Attività del personale dirigenziale

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.
2. Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; qualora invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 50% dell'aliquota prevista per l'attività incentivata.

Art. 17 Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

TIPOLOGIA INCREMENTO	MISURA DELL'INCREMENTO	RIDUZIONE INCENTIVO
TEMPI DI ESECUZIONE	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre 40% del tempo contrattuale	50%
COSTI DI REALIZZAZIONE	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre 40% dell'importo contrattuale	60%



Art. 18 Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal competente Responsabile di Area, sentito il RUP, se soggetto differente, in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi. Il RUP accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, compilando apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
2. Gli incentivi possono essere liquidati trimestralmente, con riferimento alle attività effettuate e portate a compimento nel trimestre precedente.
3. Ai fini della liquidazione il Responsabile predispose una scheda di rendicontazione per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:
 - a) i riferimenti dell'atto con il quale è stato costituito il gruppo di lavoro e sono stati assegnati le singole attività e i relativi tempi di espletamento;
 - b) il tipo di attività assegnata ed un giudizio in merito al suo completo e corretto espletamento;
 - c) i tempi previsti per l'espletamento dell'attività e i tempi effettivi;
 - d) l'indicazione dell'importo dell'incentivo previsto e quello di fatto liquidato in funzione dei contenuti della rendicontazione.
4. L'atto di liquidazione dovrà essere trasmesso ai Servizi gestione giuridica ed economica del personale per le opportune verifiche di rispettiva competenza ed i successi adempimenti relativi al pagamento degli emolumenti mensili e alla contrattazione decentrata integrativa.

Art. 19 Informazione e confronto

1. L'Ufficio gestione giuridica del personale fornisce con cadenza annuale un'informazione scritta alla rappresentanza sindacale unitaria e alle organizzazioni sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art. 20 Disposizioni finali

1. Con l'approvazione del presente Regolamento, viene conseguentemente abrogato il Regolamento approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 32 del 06/03/2019.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di Legge vigenti nel tempo per quanto compatibili.

